

Allegato alla delib. e. e.

n. 42 del 16.03.04


COMUNE DI GUBBIO
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Gubbio li 11 marzo 2004

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Dott. Guido De Prisco



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Grilli



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Generalità.

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari e la procedura da seguire al fine di ottenere le relative autorizzazioni, ai sensi dell'art. 23 del Nuovo Codice della strada, approvato con d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del Relativo regolamento d'esecuzione e d'attuazione, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni

CAPO II DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 2 Presupposto e soggetto dell'autorizzazione

1. Presupposto dell'autorizzazione è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche (affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Soggetto dell'autorizzazione è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Art. 3 Definizione

1. I mezzi pubblicitari definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, vengono classificati in :
Insegne d'esercizio - cartelli - altri mezzi pubblicitari (preinsegne - sorgenti luminose - striscioni, locandine e stendardi - segno orizzontale reclamistico - impianto pubblicitario di servizio - impianto di pubblicità o propaganda)
2. Le insegne di esercizio sono scritte alfanumeriche completate eventualmente da simboli e da marchi installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa.
Pertanto si considerano insegne di esercizio targhe, tende parasole, vetrofanie e tutte le insegne che presentano le caratteristiche sopra dette.
3. Le preinsegne finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e in ogni caso nel raggio di 5 km., non possono essere luminose né per luce propria, né per luce indiretta e sono autorizzabili soltanto al di fuori della zona vincolata ai sensi della L. 1497/39.

4. Al fine di una corretta distinzione fra un mezzo reclamistico (preinsegna) previsto dall'art. 47 del regolamento 495/92 ed un comune segnale di indicazione previsto dall'art. 134 - dello stesso regolamento (segnali turistici e di territorio) si identificano come segnali turistici di territorio quelli in cui è prevalente l'interesse pubblico e sono installabili su richiesta degli interessati a cura dell'Amministrazione comunale su zone preventivamente individuate.

5. Il rimborso spese per la installazione dovrà essere preventivamente quietanzata dai soggetti proponenti, copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al Comando di Polizia Municipale.

Art.4 Autorizzazione

1. Qualsiasi forma di pubblicità, compresa la modifica e la volturazione di quella preesistente, deve essere preventivamente, autorizzata ai sensi dell'art. 23 comma IV del d. Lgs. 285/92.

2. L'autorizzazione è sostituita dalla quietanza di pagamento dell'imposta, previo nulla osta del Comando di Polizia Municipale, nei seguenti casi:

a) Effettuazione di pubblicità all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo, negli esercizi pubblici, stadi ed impianti sportivi in genere, purché non in vista da strade;

b) Pubblicità, anche sonora, effettuata con veicoli o altri strumenti similari;

e) Pubblicità relativa a vendite o locazioni su stabili limitatamente alla durata di mesi tre, rinnovabili;

d) Pubblicità su ponteggi di cantiere limitatamente alla durata di mesi tre, rinnovabili con esclusione della zona A) di PRG (Centro Storico)

e) pubblicità temporanea in occasione di esposizioni campionarie, fiere o altre manifestazioni;

f) striscioni, locandine, stendardi provvisori per la durata della manifestazione e in ogni caso non superiore a 30 giorni.

3. Quando la pubblicità comporti la posa in opera di impianti fissi l'autorizzazione viene rilasciata con specifico provvedimento formale;

4. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne d'esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile, è precaria e revocabile in qualunque momento la Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando, dal permanere dell'impianto, pregiudizio a diritti od interessi generali.

5. Se i mezzi pubblicitari proposti modificano la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione o autorizzazione del Settore competente, che dovrà essere allegata alla domanda.

Art.5 Modalità per la presentazione della domanda.

1. Per le autorizzazioni di competenza comunale, la domanda, in bollo ai sensi di legge, deve essere presentata presso l'ufficio di Polizia Amministrativa.

2. Per ogni tipologia definita dall'art. 47 del Reg. C.S. dovrà essere prodotta specifica domanda.

3. Nel caso di installazioni in aree o edifici vincolati, dovrà essere acquisito, a cura degli interessati, il parere scritto favorevole degli Enti e uffici competenti.
4. L'Ufficio Polizia Amministrativa richiederà al Settore Assetto del Territorio, allegando il parere favorevole del Comando Polizia Municipale ai fini del rispetto delle norme del vigente codice della strada, il parere urbanistico e, ove necessaria, autorizzazione ai sensi della L. 1497/39. I pareri e le autorizzazioni saranno predisposti dal Settore Assetto del Territorio entro 30 giorni dalla richiesta salvo che lo stesso settore richieda documentazione integrativa ai richiedenti l'installazione.
5. Per i mezzi pubblicitari che comportino la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione stabilita con apposita determinazione del Dirigente competente. E' abrogato l'art. 4 del Regolamento sul pubblico ornato approvato con D.C.C. n. 111/86.
6. L'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione completa, rilascia l'autorizzazione o la nega, specificandone i motivi di pubblico interesse.
7. La domanda di rinnovo triennale è sostituita dalla dichiarazione di proseguo dell'attività corredata dalla ricevuta di versamento del relativo canone e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impianto non ha subito modificazioni rispetto all'autorizzazione originaria.
8. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modificazioni legislative e, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale.

Art.6

Voltura delle autorizzazioni

1. Entro 90 giorni dalla cessione, modificazione, trasformazione dell'azienda deve essere presentata domanda di voltura dei mezzi pubblicitari installati.
2. L'omessa presentazione della domanda di voltura comporta la decadenza delle autorizzazioni ed i mezzi pubblicitari saranno considerati abusivi.
3. La voltura non può essere concessa se gli interessati non risultano in regola con il pagamento dell'imposta.

CAPO III IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.7

Caratteristiche tecniche

1. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari, collocati entro o fuori il centro abitato, devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine.

2. Qualora venga accertata una carenza sullo stato di conservazione, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un congruo termine. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune procederà alla rimozione coattiva, con rivalsa delle spese in capo agli interessati.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, debbono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori da centri abitati, debbono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art. 50, comma I e II del citato Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
5. Gli stessi cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti nel centro abitato dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) avere sagoma regolare e tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
 - b) l'uso dei colori verde e rosso dovrà essere improntato alla massima cautela al fine di non causare difficoltà nella percezione della segnaletica luminosa, in particolare in corrispondenza e prossimità delle intersezioni. Tale uso è comunque vietato ad una distanza inferiore a metri 100 dalle intersezioni semaforizzate.
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi non potranno essere collocati:
 - a) ad una distanza inferiore a metri 50 da chiese, ospedali, case di riposo;
 - b) ad una distanza inferiore a metri 50 dagli edifici sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.;
 - c) nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e ss.mm.ii.,
7. Nel centro abitato, altresì, le transenne parapetonali da utilizzarsi per la diffusione di messaggi pubblicitari, dovranno essere collocate nel rispetto dell'art. 23, comma 1 del vigente Codice della strada e rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a) dimensioni delle transenne: minimo m. 0.95 x 0.85 - massimo m. 1.05 x 1.00
 - b) dimensioni degli spazi pubblicitari: minimo m. 0.50 x 0.70. - massimo m. 0.60 x 0.85
 - c) colori consentiti per le transenne: grigio o nero opaco
 - d) colori consentiti per gli spazi pubblicitari: tutti con le limitazioni previste dalla legge per i colori rosso e verde
8. Le tipologie degli impianti pubblicitari, sono fissate dalle norme tecniche urbanistiche.
9. Nel centro abitato, è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 3 minuti

Art. 8

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza deve essere effettuata nel rispetto dei precetti dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Nel centro abitato, il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari è autorizzabile unicamente nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 50, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) m. 30, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie.

3. La distanza dal limite della carreggiata viene fissata a m. 1,20.

4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

5. Le norme di cui ai comma 2, 3 e 4 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a m. 3.

6. È consentita la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque entro la distanza di m. 3 dal limite della carreggiata.

7. Entro il centro abitato, gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superfici inferiore a m.² 3, possono essere posizionati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma I del vigente Codice della strada e delle seguenti misure:

- a) m. 1,20 dal limite della carreggiata;
- b) m. 10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 20 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 20 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 10 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 30 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma I. punto 20 del vigente Codice della strada;
- h) m. 20 prima delle intersezioni;
- i) m. 10 dopo le intersezioni;
- j) m. 50 dagli imbocchi delle gallerie.

8. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situati entro i centri abitati, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 3% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggi.

9. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari non deve in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Art.9 Dimensioni

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato, debbono rispettare i limiti dimensionali fissati dall'art. 48, comma I del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Le dimensioni per le installazioni entro i centri abitati sono quelle previste dalle norme urbanistiche e comunque non superiori a quanto previsto dal comma precedente.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro il limite minimo di m. 1 x 0,20 e massimo di m. 1,50 x 0,30.
4. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
5. Nei centri abitati la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque entro la distanza di m. 1.20 dal limite della carreggiata, è consentita con utilizzo della superficie massima prevista dal Codice della strada.

Art. 10 Limitazioni e divieti.

1. Le limitazioni e divieti nel Centro Storico e nelle altre zone sono previste dalle norme tecniche urbanistiche.

Art. 11 Canone

1. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione, verrà determinato con deliberazione di G.C. nei termini di cui all'art. 53 - comma 7 - del d.P.R. 495/92.
2. Il canone annuo di cui all'art. 405 reg. C.d.S. è determinato nella somma di Lit. 10.000 senza distinzione di tipologia, per ciascun mezzo pubblicitario, indipendentemente dall'importanza e dalle caratteristiche della strada sulla quale è installato.
3. Detto canone, per ogni anno di durata della autorizzazione, dovrà essere versato in c/c postale, in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

CAPO IV NORME TECNICHE E URBANISTICHE

Art. 12 Zone omogenee

1. Il territorio comunale viene suddiviso, ai fini del rispetto delle presenti norme, nelle quattro zone omogenee indicate nell'allegata nuova planimetria (TAV. 1)

Art. 13 (modifica dell'art. 14 del Regolamento sul Pubblico ornato)

L'art. 14 del Regolamento sul pubblico ornato approvato con D.C.C. n° 111/86 è sostituito dal seguente:

« Art. 14

Divieti

1. L'installazione di insegne, targhe, cartelli ecc. :
 - a) E' vietata sulle Mura Urbiche;
 - b) E' vietato su elementi architettonici o decorativi come cornicioni, fregi, armille di porte o finestre ecc. ;
 - c) Sono vietate nelle zone A, B, C, di cui alla tavola 1, insegne del tipo a bandiera ad eccezione di quanto previsto all'art. 22 comma 2;
 - d) E' vietata, nelle zone A, B, C, di cui al presente art. 12, l'effettuazione di qualsiasi forma pubblicitaria nello spazio antistante e circostante ai singoli locali occupato a seguito di regolare concessione da parte dell'amministrazione comunale;
 - e) Non è consentita alcuna pubblicità generica all'esterno degli esercizi ubicati nelle zone A e B, di cui al precedente art. 12, nonché l'indicazione generica delle merci vendute, così come indicate dall'art. 21. Non sono altresì consentite le insegne direttamente dipinte sul paramento di facciata.
 - f) Non sono ammesse, nelle zone A, B, C, forme pubblicitarie luminose lampeggianti;
 - g) E' vietata, nelle zone A e B, l'installazione su pareti esterne degli esercizi di fari o corpi illuminanti di qualsiasi tipo ad eccezione di quanto previsto all'art. 22 comma 1;
 - h) E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria permanente o temporanea nella zona ricreativa, turistico alberghiera di Monte Ingino e delle colline a sud della pianura Eugubina, che sia visibile dal Centro Storico ed Urbano e dalla pianura in genere;
 - i) Sono vietate nelle zone A, B e C insegne che non siano collocate al piano terreno dell'edificio

Art. 14

(abrogazione dell'art. 15 del Regolamento sul pubblico ornato)

L'Art. 15 del Regolamento sul Pubblico ornato approvato con D.C.C. n. 111/86 è abrogato

Art. 15

(modifica dell'art. 16 del Regolamento sul Pubblico ornato)

L'art. 16 del Regolamento sul Pubblico ornato approvato con D.C.C. n. 111/86 è sostituito dal seguente:

«Art.16

Insegne - Posizionamento

1. Le insegne dovranno essere posizionate nei seguenti modi:
 - a) Nelle zone A e B le insegne potranno essere posizionate solamente all'interno delle aperture ed arretrate almeno di cm. 3 rispetto al filo esterno dell'edificio.
 - b) Nelle zone A e B le insegne per le sole strutture ricettivo alberghiere, di ristoro ed uffici di interesse pubblico potranno essere installate in orizzontale al di sopra delle aperture dell'ingresso principale dell'esercizio oppure, in presenza di archi a tutto sesto, a sesto acuto, a sesto ribassato o di elementi architettonici di pregio, lateralmente alle aperture, in orizzontale, ad un'altezza minima da terra di ml 2.20 e saranno consentite in lunghezza massima pari alla larghezza del vano di apertura. Nei due casi andranno realizzate con caratteri separati in ferro nero opaco, bronzo, rame, ottone, pietra di travertino o arenaria, legno naturale e con eventuale luminosità riflessa sull'edificio.

- c) Nelle zone C le insegne, per tutte le categorie di esercizi, oltre che all'interno delle aperture potranno essere poste come previsto al precedente punto b), ma con tipologia, materiali e luminosità previsti per la stessa zona.

Art.16

(modifica dell'art. 17 del Regolamento sul Pubblico ornato)

L' Art. 17 del Regolamento sul pubblico ornato approvato con D.C.C. n° 111/86 va integrato aggiungendo il nuovo 1° comma:

Insegne a bandiera

1. Tale tipo di insegne è consentito solo in zone omogenee D salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 2 e nel rispetto delle distanze di cui all'art. 8 comma 2,3 e 4.

Vengono abrogati il 2° e 3° comma dell'art. 17 del Regolamento sul pubblico ornato approvato con D.C.C. n° 111/86 e cioè: "L'installazione di tale tipo in forma pubblicitaria deve, oltre che essere autorizzata dal Sindaco, ottenere il parere favorevole scritto del Comando Vigili Urbani (ai soli fini della viabilità)."

Per ciò che concerne le insegne a bandiera posizionate ai lati delle principali vie di comunicazione extraurbane, quindi distanti dall'esercizio (inserimento 8 tavola 2) queste non potranno in proiezione invadere la carreggiata stradale.

Art. 17

(modifica dell'art. 18 del Regolamento sul pubblico ornato)

L'art. 18 del regolamento sul pubblico ornato è sostituito dal seguente:

«Art. 18

Insegne - Tipi per zone omogenee (Riferimento Tavola 2)

1. Zona omogenea "A"

a) Sono consentite insegne del tipo 3, inserite nei modi 5, 6 con distacco massimo di cm 4 dalla parete, luminosità 12, realizzate con ferro nero opaco, bronzo, rame, ottone, pietra di travertino o arenaria, legno; da porsi all'interno del vano di apertura oppure nelle posizioni di cui al punto b) dell'art. 15 per le categorie di esercizi indicate nel medesimo articolo.

b) Sono consentite, sempre all'interno del vano di apertura, insegne con pannelli in rame con scritta traforata e luminosità retrostante o pannelli in legno non luminosi.

c) Sono consentite insegne del tipo 4.

2. Zona omogenea "B"

a) Sono consentite insegne del tipo 1, 2, 3 e 4 inserite nei modi 5 e 6 ma entro il vano apertura e non sporgenti rispetto al filo esterno della facciata oppure inserite nel modo 9 con luminosità 11, 12,13.

b) Sono consentite per le categorie di esercizi quali strutture ricettivo-alberghiere, di ristoro ed uffici di interesse pubblico insegne del tipo 3, inserite nei modi 5, 6 e secondo il posizionamento di cui al punto b) del precedente Art. 15.

c) Sono consentiti i seguenti materiali: ferro nero opaco, ottone, bronzo, rame, pannelli plastici con scritte in forma piana, acciaio purché non lucido, pietra di travertino o arenaria, legno, pannelli in legno con scritte non fluorescenti.

3. Zona omogenea "C"

a) Sono consentite le insegne posizionate come precisato dall'art. 15 e realizzate nei tipi 1, 2, 3, 4, inserite nei modi 5, 6, 9, con distacco massimo dalla parete di cm 4 per il tipo 3, per altri tipi nessun distacco con luminosità 10, 11, 12, 13 e nei seguenti materiali: ferro nero opaco, ottone, bronzo, rame, pannelli in legno, pannelli plastici con scritte in forma piana, acciaio purché non lucido, pietra di travertino o arenaria, legno, materiali plastici e neon.

4. Zona omogenea "D"

a) Sono consentiti tutti i tipi di insegne previste nel presente regolamento purché non in contrasto con quanto previsto dal codice della strada.

Art. 18

(modifica dell'art. 20 del regolamento sul pubblico ornato)

L'art. 20 del regolamento sul pubblico ornato è sostituito dal seguente:

« Art. 20

Insegne - Materiali

1. Le insegne dovranno essere realizzate con i seguenti materiali:

Zona A: vedi Art. 17

Zona B: vedi Art. 17

Zona C: vedi Art. 17

Zona D: qualsiasi materiale

Art. 19

(modifica dell'art. 21 del regolamento sul Pubblico ornato)

Il 1° comma dell'art 21 del regolamento sul Pubblico ornato è sostituito dal seguente:

«Art. 21

Insegne - Dimensioni

1. Tutte le insegne nelle zone A, B e C, non potranno superare per quelle in orizzontale, i cm 40 di altezza ed una lunghezza pari alla larghezza del vano di apertura. Per le insegne in verticale la larghezza di cm 40 ed altezza pari alla larghezza del vano di apertura. Per le aperture sormontate da archi a tutto sesto, a sesto ribassato o a sesto acuto i pannelli, tenuti arretrati (vedi art. 15 del presente regolamento) rispetto al filo esterno della facciata, dovranno rispecchiare la forma della lunetta.

Art. 20

(modifica dell'art. 22 del Regolamento sul pubblico ornato)

L'art. 22 del Regolamento sul pubblico ornato è così modificato:

«Art. 22

Targhe indicanti arti, mestieri e professioni

La parte da "Le targhe professionali....." fino a ".....forma rettangolare" è sostituita dalla seguente:

1. Le targhe professionali o di altro tipo, dovranno essere realizzate nelle zone A e B, nei seguenti materiali: ottone e pietra.

2. Le lastre di fondo dovranno essere piane e costituite da un unico materiale e non dovranno presentare accostamenti o incastri di alcun tipo.
3. I caratteri dovranno essere di tipo semplificato e non dovranno essere inchiostriati con colori diversi dal nero o rosso opaco.
4. Per le zone A e B le dimensioni massime sono di cm 30x20x2. Per le zone D e le zone C, non ricadenti all'interno delle aree definite dal successivo art. 26, le dimensioni massime sono di cm. 45 x 35 x 2 e realizzate in qualsiasi materiale.
5. Le targhe non potranno essere posizionate su elementi architettonici (comici, fregi, pietre squadrate di contorno alle aperture), ma raggruppate in un'unica colonna disposta a lato degli stipiti dei vani a distanza minima di cm 5. Qualora non fosse possibile potranno essere posizionate sull'infisso dell'apertura.

Nell'ultimo comma dell'art.22 del Regolamento sul pubblico ornato, approvato con D.C.C. n° 111/86 vengono eliminate le parole "sia targhe che".

Art.21

(modifica dell'art 33 del Regolamento sul Pubblico ornato)

L'art. 33 del regolamento sul pubblico ornato è sostituito dal seguente:

«Art.33

Insegne - Targhe e pubblicità generiche

1. Per insegne di esercizio si intendono le scritte esposte esclusivamente nella sede di un esercizio di un'industria, di commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della DITTA, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente.
2. Per targa si intende l'insegna su legno, pietra o metallo, apposta sul portone o sulla muratura latistante la porta che da accesso ai locali.
3. Per pubblicità generica si intendono le scritte, i simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in un luogo diverso da quello ove ha sede la produzione, di qualsiasi natura essa sia, che contengano la indicazione della merce (marchi di fabbrica, REX, AGFA, ecc.).

Art.22

(modifica dell'art 34 del Regolamento sul Pubblico ornato)

L'art. 34 del Regolamento sul Pubblico ornato è sostituito dal seguente:

«Art.34

Deroghe

1. Nelle zone A e B, bar, ristoranti, trattorie e simili potranno installare uno o due fanali ai lati dell'ingresso principale, realizzato nella struttura con ferro nero opaco di tipo semplificato ed elemento vitreo senza alcuna smartellatura. Si potrà altresì, in deroga all'art. 25 del Regolamento sul pubblico ornato, consentire l'installazione di tende nelle zone omogenee B qualora non comporti intralcio al traffico. Una locandina porta menù realizzata in legno delle misure massime di cm 48 x 36x5 potrà essere affissa a fianco dell'ingresso.

2. Per gli esercizi ubicati in vie trasversali alla viabilità principale e che non riescano a segnalare la loro presenza perché non lambiti da flussi di traffico significativi in deroga a quanto previsto dall'art. 13 lettera c) ed a esclusione delle vie indicate dalla Tav. 1, potranno installare, se ricadenti nelle zone B e C, una insegna a bandiera anche luminosa, ma che non dovrà superare le dimensioni di cm 40x50.
3. Casi particolari che richiedano ulteriori deroghe alle presenti norme tecniche, potranno essere autorizzati dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio sentita la Commissione Edilizia Comunale a condizione che vengano dettagliatamente specificate le ragioni di accettabilità di soluzioni non conformi.

Art.23

(Abrogazione della "Sintesi generale per zone omogenee")

Viene abrogato il capitolo "SINTESI GENERALE PER ZONE OMOGENEE" del Regolamento sul Pubblico ornato approvato con D.C.C. n° 111/86

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI E SANZIONI

Art.24 Sanzioni

1. Per tutte le violazioni non specificatamente sanzionate dall'art. 23, comma 11 e 12 del vigente codice della strada D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lit. 200.000 a Lit. 2.000.000 con le modalità di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.
2. Le violazioni debitamente verbalizzate, andranno notificate agli interessati entro il termine massimo di 150 giorni dall'accertamento.
3. Nelle more dell'esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 23 – comma 13° del c.s. il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva.
4. I mezzi pubblicitari abusivi possono, con ordinanza comunale, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni amministrative tributarie ed interessi.
5. Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689 è il Comune interessato.
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al Comune e devoluti al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art.25 Disposizioni finali

- Soppresso

CAPO VI°
PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI RICADENTI NEGLI AMBITI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS. 490/99 E NEGLI AMBITI DI VALENZA NATURALISTICO-AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Art.26
Contenuti, finalità, decorrenza e ambiti d'applicazione

1. Le prescrizioni edilizie e le modalità di intervento di cui al presente Capo si applicano agli interventi che, secondo le leggi vigenti e le previsioni dello strumento urbanistico generale, possono essere realizzati negli immobili esistenti all'interno dell'ambito vincolato ai sensi del D.Lgs. 490/99, art. 139, lett. c), così come perimetrato nell'elaborato P.1 allegato al Titolo VII delle N.T.A. del P.R.G. vigente.
2. Salvo quanto altro stabilito nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale e dal Regolamento di Edilizia e Ornato Pubblico per le stesse finalità, le norme di cui al presente Capo, nel rispetto del provvedimento di vincolo, di cui al D.M. 6 aprile 1956 (pubblicato sulla G.U. n.95 del 19.04.1956), ed in adeguamento all'art. 38, comma 6, lett. e) del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, disciplinano le modalità di intervento prioritariamente finalizzate alla valorizzazione degli elementi ambientali e ad un corretto inserimento paesaggistico degli interventi.
3. Le norme di cui al presente Capo, oltre a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, si applicano agli interventi che, secondo le leggi vigenti e le previsioni dello strumento urbanistico generale, possono essere realizzati negli immobili esistenti all'interno degli ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99, art. 146, lett. b) *ambiti lacustri (Bacino del Chiascio)*, lett. c) *ambiti fluviali*, lett. g) *aree boschive* e lett. m) *ambiti di interesse archeologico*.
4. Le norme di cui al presente Capo, oltre a quanto disposto ai commi precedenti, si applicano agli interventi che possono essere realizzati negli immobili esistenti all'interno degli ambiti individuati come singolarità geologiche (Gola del Bottaccione).
5. Le norme di cui al presente Capo, oltre a quanto disposto ai commi precedenti, si applicano agli interventi edilizi che possono essere realizzati negli immobili esistenti all'interno degli ambiti classificati dal PRG come Zone destinate a Parchi naturali e agli edifici individuati ai sensi dell'art. 6 della L.R.53/74.
6. Le norme di cui al presente Capo sono redatte sulla base del "*Regolamento tipo del recupero edilizio - Regolamento speciale degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone di particolare interesse storico artistico e naturalistico ambientale*" di cui alla D.G.R. n. 1066/99,

Art.27
Eccezioni e deroghe

1. Le prescrizioni di cui agli articoli seguenti del presente Capo non si applicano nel caso di interventi su edifici, o porzioni dei medesimi, notificati ai sensi del D.Lgs. 490/99 a condizione che l'intervento difforme sia stato esplicitamente autorizzato dall'Ente preposto alla tutela del vincolo.
2. Fatta salva l'eccezione di cui al comma precedente, potrà derogarsi da dette prescrizioni solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione, fermo restando in ogni caso il fine di tutela.
3. In detti casi particolari dovrà essere avanzata istanza corredata da un progetto completo dell'intervento, redatto secondo quanto prescritto nei successivi articoli del presente Capo, e nel quale siano esaurientemente illustrate le motivazioni dell'intervento difforme e le tecniche che si intendono adottare per conseguire comunque i fini di tutela prescritti. Detto progetto deve essere obbligatoriamente sottoposto all'esame della Commissione Edilizia Integrata che valuterà la compatibilità dell'opera progettata con i caratteri dell'edificio e del contesto in coerenza con i criteri di tutela contenuti nel presente Regolamento.

Art.28 Vetrine

1. Degli allestimenti espositivi esistenti che, per essere realizzati in legno pregiato, intagliato, intarsiato, o altrimenti decorato, ovvero in ferro o altro materiale tradizionale decorato o lavorato artigianalmente, presentano caratteri stilistici e qualità di apprezzabile interesse storico artistico, non è consentita la rimozione o la modifica ma solo la manutenzione e il restauro con le tecniche appropriate al caso.
2. In linea generale è prescritta la conservazione delle vetrine coeve agli edifici sottoposti al regime di tutela di cui al presente Capo nonché di quelle che, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela o comunque siano tipiche di determinati periodi storici.
3. Per dette vetrine sono ammessi i soli interventi necessari alla loro manutenzione e conservazione. In caso di degrado particolarmente accentuato è ammessa la loro sostituzione con nuove vetrine che ne ripropongano i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.
4. Fatto salvo quanto previsto in materia dal Regolamento Edilizio, le nuove vetrine dovranno essere arretrate rispetto al filo della facciata di almeno cm. 10 e dovranno impiegare materiali e finiture consoni all'immagine storica dell'edificio secondo i criteri già prescritti per gli altri tipi di serramenti esterni.

Art.29 Serramenti

1. Fatto salvo quanto previsto in materia dal Regolamento Edilizio, per garantire ulteriormente la chiusura e la protezione degli accessi ai locali di cui ai precedenti articoli, è consentita anche l'installazione di grate, cancelli pieghevoli o serrande avvolgibili, costituiti esclusivamente da maglie metalliche a trama geometrica regolare, verniciati a smalto opaco di colore nero o grigio ferro.

2. I serramenti e i relativi infissi dovranno essere applicati all'interno dei vani, senza modificare la sagoma né lo spessore originale di stipiti, soglie, architravi e cornici, e risultare anch'essi arretrati di almeno 10 cm. dal filo esterno della muratura di prospetto.
3. E' tollerato il mantenimento di serrande difformi da quanto prescritto al comma precedente fino al momento in cui si proceda alla loro sostituzione o ad interventi di manutenzione che interessino la facciata nella sua interezza. In tali casi è sempre obbligatorio sostituirlle con altre del tipo ammesso.
4. Cancelli o cancelletti di tipo pieghevole potranno essere impiegati in sostituzione delle serrande quando presentino analogo o migliore livello di compatibilità con la facciata. Sono in ogni caso esclusi i cancelletti estensibili in lega leggera con finitura naturale.

Art.30 Tende frangisole

1. L'apposizione di tende sulle facciate degli edifici sottoposti alla speciale tutela di cui la presente Capo, laddove consentita, è ammessa esclusivamente al piano terra, in corrispondenza degli sporti di esercizi commerciali.
2. Le tende dovranno essere sempre di tipo, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile sul quale devono essere installate. Esse non dovranno inoltre occultare o comunque sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture, gli eventuali sopra-~~luce~~ ecc. Le tende potranno pertanto essere collocate esclusivamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche.
3. Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.
4. La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.
5. Sulle tende è consentita, solamente sulla facciata anteriore, l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio. L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, purché sia assicurata la reciproca compatibilità.

Art.31 Targhe indicanti arti, mestieri e professioni

1. Oltre a quanto disposto negli articoli precedenti le targhe indicanti arti, mestieri e professioni, quando apposte in facciata, dovranno avere dimensioni e foggia tali da ben armonizzarsi con l'aspetto esteriore dell'edificio e non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata.
2. In linea generale dette targhe dovranno essere realizzate in pietra o ottone e presentare dimensioni uniformi tra loro. Per le targhe medesime valgono inoltre i criteri generali già disposti per campanelli e simili nel Regolamento Edilizio.

Art.32
Arredi e attrezzature da collocare sul suolo pubblico


- 1 - Per l'occupazione del suolo pubblico con elementi di arredo ed altre attrezzature mobili nelle zone di interesse storico - artistico valgono le seguenti disposizioni.
- 2 - Le sedie e i tavolini potranno essere in legno, metallo, o altri materiali purchè di linee sobrie e decorose, del medesimo stile e colore.
- 3 - Le pedane dovranno essere limitate a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo e dovranno essere ad elementi smontabili, in legno, verniciati in color grigio o al naturale.
- 5 - Se accostate ai prospetti degli edifici, le pedane, le tende e le altre attrezzature non dovranno coprire il vano di porte e finestre, né addossarsi ad elementi architettonici e decorativi e dovranno essere in ogni caso rimosse nella stagione invernale.
- 6 - Nei centri storici, i chioschi, le edicole o altri vani interamente circoscritti da coperture e pannelli perimetrali, possono essere autorizzati in numero limitato solo nell'ambito di piazze, slarghi o giardini pubblici di idonea ampiezza, escluse comunque le aree prospicienti le facciate degli edifici pubblici o privati di carattere monumentale. Dovranno comunque essere collocati in posizione defilata, tale da non intralciare la viabilità pedonale o veicolare, né pregiudicare le visuali del contesto storico, addossati ai prospetti degli edifici senza però sovrapporsi a stipiti, cornici e membrature architettoniche, ovvero distaccati di almeno ml. 2,00 dalle pareti.
- 7 - Le fioriere ed i vasi portafiori dovranno essere realizzati in cotto od in ceramica.

Art.33
Norma generale per la redazione dei progetti

- 1 - Per ogni progetto ricadente entro le aree oggetto di tutela di cui al precedente art.26, saranno richiesti:
 - a) Rilievi dello stato di fatto in scala 1:100/1.50 (piante, sezioni, prospetti) ed 1:20 per i particolari architettonici.
 - b) Documentazione fotografica (con foto formato minimo cm. 10x15) dello stato di fatto delle aree e delle strutture, dei particolari architettonici e di insieme.
 - c) Relazione sui criteri e sulla metodologia di intervento che si intende seguire.
 - d) Progetto esecutivo nelle scale richieste per il rilievo dello stato di fatto.
 - e) Per interventi relativi a situazioni di particolare rilevanza potranno essere richiesti simulazioni grafiche di inserimento ambientale dell'intervento progettato.


Gubbio 11/03/2004

TAVOLA N°1



A





S. Ambrogio

Molino

Vena

B

C

S. Benedetto

S. Secondo

GUBBIO

D

ALLEGATO ALLA TAVOLA N°1

A SEGUITO DELLA ENUNCIAZIONE DI DEROGHE (ART. 22 PUNTO B) SI ELENCAO LE VIE OVE NON CONSENTITE LE INSEGNE A BANDIERA

VIE ALL'INTERNO DELLA ZONA OMOGENEA B DOVE E' POSSIBILE LA INSTALLAZIONE DELLE TENDE

PIAZZA 40 MARTIRI
 VIA MAZZATINTI
 " REPOSATI
 " ARMANNI
 PIAZZA S. PIETRO
 VIA NELLI
 " DANTE
 " MAFFEI
 " FABIANI
 " SAFFI
 " PALMERUCCI
 " CAIROLI
 " CAVALLOTTI
 " DELLA REPUBBLICA
 " PICCARDI
 " CAVOUR
 " GABRIELLI
 " DEL POPOLO
 " VANTAGGI
 " BECCOLI
 PIAZZA GIORDANO BRUNO
 " BOSONE
 VIA XX SETTEMBRE
 " BALDASSINI
 " SAVELLI DELLA PORTA
 " MAZZINI
 CORSO GARIBALDI
 PIAZZA S. GIOVANNI
 VIA DEL TEATRO ROMANO
 " TIFERNATE
 " DEL FOSSO
 BORGO S. LUCIA
 LARGO DELLA PENTAPOLI
 VIA CAMPO DI MARTE
 " PARRUCCINI
 " MATTEOTTI
 " PORTA ROMANA
 " DELLA PIAGGIOLA
 " BUOZZI

CORSO GARIBALDI
 VIA CAIROLI
 " CAVALLOTTI
 " DELLA REPUBBLICA
 PIAZZA 40 MARTIRI (SOLAMENTE
 ESERCIZI AFFACCIANTESI NEL
 PICCOLO GIARDINO POSTO A
 NORD-OVEST DELLA PIAZZA)
 " BOSONE
 " GIORDANO BRUNO
 VIA SAVELLI DELLA PORTA
 " DANTE (TRATTO DA VIA DI
 PORTA ROMANA A CORSO
 GARIBALDI)
 PIAZZA S. PIETRO
 VIA FALCUCCI
 " MAZZATINTI
 " MASTROGIORGIO
 " FABIANI
 " MAFFEI

1- PANNELLI

LNO


2- SCRITTE SU PANNELLI

HEA

3- CARATTERI SEPARATI

I L E

4- VETROFANIE



INSERIMENTO

5- A CONTATTO CON LA PARETE

COP

6- DISTACCATA E PARALLELA

SQG


7- NORMALI ALL'EDIFICIO



8- DISTANTI DALL'EDIFICIO

CUP

9- NELL'EDIFICIO



LUMINOSITA'

10- ESTERNA

MOS

11- INTERNA

LLE

12- RIFLESSA SULL'EDIFICIO

HFI

13- PROPRIA

LIT

